

**Decreto federale
sul limite di spesa per il finanziamento
dell'infrastruttura della società anonima Ferrovie
federali svizzere (FFS) negli anni 2007–2010**

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 capoverso 4 della legge del 20 marzo 1998¹ sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS);

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 2006²,

decreta:

Art. 1

Per le indennità e gli investimenti nel settore infrastruttura della società anonima Ferrovie federali svizzere FFS nel periodo 2007–2010 è approvato un limite di spesa di 5880 milioni di franchi.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 742.31

² FF 2006 3523

Limite di spesa per il finanziamento dell'infrastruttura della società anonima
Ferrovie federali svizzere (FFS) negli anni 2007–2010. DF
